



Molti sono i problemi della famiglia separata e proporre riforme equilibrate delle norme sull'affidamento dei figli minori è molto complesso e necessita di particolare sensibilità e flessibilità da parte di legislatori che dovrebbero rappresentare primariamente l'interesse dei figli.

Con la Legge 08/02/2006 n.54, entrata in vigore il 16 marzo 2006, il legislatore ha inteso perfezionare la disciplina dell'affidamento dei figli in materia di separazione.

La principale novità della nuova normativa è stata l'affidamento, di regola, ad entrambi i genitori rispetto alla normativa precedente dove, di regola, era a un solo genitore. Congiunto solo se richiesto da entrambi i genitori. Per quanto riguarda la frequentazione dei figli, modalità flessibili, secondo accordi, all'interno di regole stabilite con l'obbligo di presenza e partecipazione per entrambi i genitori e libertà per i figli di frequentarli ambedue, secondo le esigenze dei minori, mutevoli nel tempo considerata la loro età cronologica.

Al fine di definire "la corretta applicazione" del provvedimento dell'affidamento condiviso, quale concreta attuazione del principio della bigenitorialità, il DDL 735 nell'art.11, per quanto riguarda la frequentazione genitori/figli, stabilisce che il figlio *"ha anche il diritto di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti.... non meno di 12 giorni al mese compresi i pernottamenti"*.

La tendenza alla recisione matematica spazio-temporale in due metà equivalenti dei figli di genitori separati dimostra quanto non si è posta attenzione alcuna né tantomeno tenuto conto dell'età dei figli.

L'interesse per il funzionamento della psiche infantile, dagli inizi del 900 in poi, ha favorito la ricerca, nella Psicologia Clinica e dello Sviluppo, dalla *infant observation* ai legami d'attaccamento e alle funzioni riflesse come basi strutturali alla formazione precoce del Sé e alla organizzazione delle funzioni coscienti e inconscie della mente umana.

Le diverse fasi di sviluppo del figlio, dalla prima infanzia al periodo preadolescenziale e adolescenziale fino a 18 anni, presentano bisogni, esigenze, aspettative sia intra che interpersonali tipiche per fasce differenziate di età, con dimensioni psico-fisiche in continuo dinamismo, con equilibri e relazioni che mutano nello spazio e nel tempo.

La prospettiva di modalità pratiche di un'effettiva realizzazione dell'affidamento condiviso, deve salvaguardare le esigenze di vita del figlio che necessita di un'organizzazione spazio-temporale sufficientemente stabile per organizzare un attaccamento non disorganizzato, un modello genitoriale, seppur separato, coerente nel rappresentarsi attraverso ruoli e funzioni fluidi, non confusivi, non conflittuali, non scissionali ma orientati nel guidare il figlio nella costruzione della sua futura vita, nel contenerlo e sostenerlo nei suoi potenziali, nelle sue attitudini, nel suo modo di essere individuo nelle relazioni successive alla coppia genitoriale.

L'interesse dei minori da parte degli adulti, in modo particolare nella fascia di età di prima infanzia, dovrebbe essere quello di evitare processi interni di tipo scissionale e non di finzioni giuridiche che devono soddisfare le richieste di adulti che pretendono di disciplinare rigidamente il campo spazio-temporale in cui si organizzano i processi neurofisiologici, cognitivi, emotivi, relazionali, dinamici di un bambino che deve orientarsi verso un senso di sé continuo e contiguo nelle diverse dimensioni

psichiche che, integrate e in sintesi tra loro, trasferiranno, a livello mentale/simbolico, i significati delle loro esperienze di vita.

L'affidamento condiviso paritario nei tempi di frequentazione, senza considerare l'età dei figli, mostra la tendenza a far prevalere desideri, esigenze e pretese adultocentriche ma soprattutto a depotenziare e, a volte, eliminare le dimensioni psichiche che da sempre hanno tradotto il simbolo del padre e della madre nella coppia genitoriale, per lasciare il posto ad un sociale orientato a sottolineare il fatto che non esistono differenze di struttura, di funzione, di ruolo tra femminile e maschile. I profondi significati del *Pater* come altro dalla *Mater* nella nostra cultura stanno sfumando sempre di più e la perdita di tale differenza, di tale alterità, di tali confini simbolici e sentimentali viene giustificata e legittimata attraverso un far credere che siamo tutti uguali nella forma e nella sostanza.

Sicuramente siamo tutti uguali nella necessità di raggiungere un benessere personale estremamente fragile se non si è capaci di modulare l'assetto narcisistico della propria personalità che la presenza di un figlio rivitalizza ed enfatizza.

Il Diritto reale e non virtuale dovrebbe sempre avere, come parametro principale di riferimento, l'interesse superiore del minore e non alimentare un funzionamento scissionale dello stesso attraverso un affidamento condiviso paritetico nei tempi di frequentazione madre/figlio, padre/figlio.

Il Diritto non dovrebbe sostenere il bisogno di genitori orientati a impossessarsi del figlio, di usarlo come oggetto diviso in due e alienarlo nella sua alterità, integrità e stabilità.

Il Diritto dovrebbe formulare norme operativamente applicabili affinché il genitore possa accettare la sua funzione e la consapevolezza dei suoi limiti solo materni o solo paterni che non possono essere confinati in rigidi schemi spazio - temporali al di là dei propri desideri e aspettative.

Un'effettiva e proficua bigenitorialità, ovvero cogenitorialità, finalizzata a una crescita serena ed equilibrata dei figli e realizzata attraverso una rielaborazione relazionale del sistema familiare pregresso, non può prescindere dall'età dei minori e dai tempi materni, sicuramente più dilatati nella prima infanzia; non può prescindere dal genere sessuale che può dilatare i tempi materni e/o paterni nel percorso imitativo-identificativo del figlio o della figlia; non può prescindere dall'ingresso nel sociale del minore attraverso gli impegni scolastici, extrascolastici, amicali, che possono ridurre i tempi sia del materno che del paterno.

La necessità di un confronto e dibattito comune tra il Diritto e la Psicologia Clinica dello Sviluppo che da anni è chiamata ad occuparsi di Psicologia Giuridica per offrire le proprie competenze quando il bambino entra in campo nei procedimenti civili e penali che lo riguardano, può permettere di individuare delle più consone modalità di tempi di frequentazione genitori/figli nella convinzione che i genitori sono entrambi necessari ai figli ma non come diritto soggettivo del minore quanto come doveri oggettivi di cura, educazione, protezione e rispetto da parte di un padre e di una madre responsabili nel loro ruolo e nella loro funzione.

*Dr.ssa Anita Lanotte*

Consigliere AIPG